



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO CONSILIARE 22 settembre 2026 n.140**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;  
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.26 del 22 settembre 2026;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**ADESIONE ALLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE  
DELLE NAZIONI UNITE E DEL PERSONALE ASSOCIATO E AL RELATIVO  
PROTOCOLLO FACOLTATIVO**

**Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato (Allegato A), conclusa a New York il 9 dicembre 1994, e al relativo Protocollo facoltativo (Allegato B) concluso a New York l'8 dicembre 2005, a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione e del Protocollo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione medesima e dall'articolo VI del Protocollo.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 settembre 2026/1726 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Alice Mina – Vladimiro Selva*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Andrea Belluzzi*

**CONVENTION ON THE SAFETY OF UNITED NATIONS  
AND ASSOCIATED PERSONNEL**



**UNITED NATIONS  
1994**

Convention on the Safety of United  
Nations and Associated Personnel

The States Parties to this Convention,

Deeply concerned over the growing number of deaths and injuries resulting from deliberate attacks against United Nations and associated personnel,

Bearing in mind that attacks against, or other mistreatment of, personnel who act on behalf of the United Nations are unjustifiable and unacceptable, by whomsoever committed,

Recognizing that United Nations operations are conducted in the common interest of the international community and in accordance with the principles and purposes of the Charter of the United Nations,

Acknowledging the important contribution that United Nations and associated personnel make in respect of United Nations efforts in the fields of preventive diplomacy, peacemaking, peace-keeping, peace-building and humanitarian and other operations,

Conscious of the existing arrangements for ensuring the safety of United Nations and associated personnel, including the steps taken by the principal organs of the United Nations, in this regard,

Recognizing none the less that existing measures of protection for United Nations and associated personnel are inadequate,

Acknowledging that the effectiveness and safety of United Nations operations are enhanced where such operations are conducted with the consent and cooperation of the host State,

Appealing to all States in which United Nations and associated personnel are deployed and to all others on whom such personnel may rely, to provide comprehensive support aimed at facilitating the conduct and fulfilling the mandate of United Nations operations,

Convinced that there is an urgent need to adopt appropriate and effective measures for the prevention of attacks committed against United Nations and associated personnel and for the punishment of those who have committed such attacks,

Have agreed as follows:

## Article 1

### Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) "United Nations personnel" means:

- (i) Persons engaged or deployed by the Secretary-General of the United Nations as members of the military, police or civilian components of a United Nations operation;
- (ii) Other officials and experts on mission of the United Nations or its specialized agencies or the International Atomic Energy Agency who are present in an official capacity in the area where a United Nations operation is being conducted;

(b) "Associated personnel" means:

- (i) Persons assigned by a Government or an intergovernmental organization with the agreement of the competent organ of the United Nations;
- (ii) Persons engaged by the Secretary-General of the United Nations or by a specialized agency or by the International Atomic Energy Agency;
- (iii) Persons deployed by a humanitarian non-governmental organization or agency under an agreement with the Secretary-General of the United Nations or with a specialized agency or with the International Atomic Energy Agency,

to carry out activities in support of the fulfilment of the mandate of a United Nations operation;

(c) "United Nations operation" means an operation established by the competent organ of the United Nations in accordance with the Charter of the United Nations and conducted under United Nations authority and control:

- (i) Where the operation is for the purpose of maintaining or restoring international peace and security; or
- (ii) Where the Security Council or the General Assembly has declared, for the purposes of this Convention, that there exists an exceptional risk to the safety of the personnel participating in the operation;

(d) "Host State" means a State in whose territory a United Nations operation is conducted;

(e) "Transit State" means a State, other than the host State, in whose territory United Nations and associated personnel or their equipment are in transit or temporarily present in connection with a United Nations operation.

## Article 2

### Scope of application

1. This Convention applies in respect of United Nations and associated personnel and United Nations operations, as defined in article 1.

2. This Convention shall not apply to a United Nations operation authorized by the Security Council as an enforcement action under Chapter VII of the Charter of the United Nations in which any of the personnel are engaged as combatants against organized armed forces and to which the law of international armed conflict applies.

### Article 3

#### Identification

1. The military and police components of a United Nations operation and their vehicles, vessels and aircraft shall bear distinctive identification. Other personnel, vehicles, vessels and aircraft involved in the United Nations operation shall be appropriately identified unless otherwise decided by the Secretary-General of the United Nations.
2. All United Nations and associated personnel shall carry appropriate identification documents.

### Article 4

#### Agreements on the status of the operation

The host State and the United Nations shall conclude as soon as possible an agreement on the status of the United Nations operation and all personnel engaged in the operation including, inter alia, provisions on privileges and immunities for military and police components of the operation.

### Article 5

#### Transit

A transit State shall facilitate the unimpeded transit of United Nations and associated personnel and their equipment to and from the host State.

### Article 6

#### Respect for laws and regulations

1. Without prejudice to such privileges and immunities as they may enjoy or to the requirements of their duties, United Nations and associated personnel shall:

(a) Respect the laws and regulations of the host State and the transit State; and

(b) Refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international nature of their duties.

2. The Secretary-General of the United Nations shall take all appropriate measures to ensure the observance of these obligations.

#### Article 7

##### Duty to ensure the safety and security of United Nations and associated personnel

1. United Nations and associated personnel, their equipment and premises shall not be made the object of attack or of any action that prevents them from discharging their mandate.

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure the safety and security of United Nations and associated personnel. In particular, States Parties shall take all appropriate steps to protect United Nations and associated personnel who are deployed in their territory from the crimes set out in article 9.

3. States Parties shall cooperate with the United Nations and other States Parties, as appropriate, in the implementation of this Convention, particularly in any case where the host State is unable itself to take the required measures.

#### Article 8

##### Duty to release or return United Nations and associated personnel captured or detained

Except as otherwise provided in an applicable status-of-forces agreement, if United Nations or associated personnel are captured or detained in the course of the performance of their duties and their identification has been established, they shall not be subjected to interrogation and they shall be promptly released and returned to United Nations or other appropriate authorities. Pending their release such

personnel shall be treated in accordance with universally recognized standards of human rights and the principles and spirit of the Geneva Conventions of 1949.

## Article 9

### Crimes against United Nations and associated personnel

#### 1. The intentional commission of:

(a) A murder, kidnapping or other attack upon the person or liberty of any United Nations or associated personnel;

(b) A violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of transportation of any United Nations or associated personnel likely to endanger his or her person or liberty;

(c) A threat to commit any such attack with the objective of compelling a physical or juridical person to do or to refrain from doing any act;

(d) An attempt to commit any such attack; and

(e) An act constituting participation as an accomplice in any such attack, or in an attempt to commit such attack, or in organizing or ordering others to commit such attack,

shall be made by each State Party a crime under its national law.

2. Each State Party shall make the crimes set out in paragraph 1 punishable by appropriate penalties which shall take into account their grave nature.

## Article 10

### Establishment of jurisdiction

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes set out in article 9 in the following cases:

(a) When the crime is committed in the territory of that State or on board a ship or aircraft registered in that State;

(b) When the alleged offender is a national of that State.

2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such crime when it is committed:

(a) By a stateless person whose habitual residence is in that State; or

(b) With respect to a national of that State; or

(c) In an attempt to compel that State to do or to abstain from doing any act.

3. Any State Party which has established jurisdiction as mentioned in paragraph 2 shall notify the Secretary-General of the United Nations. If such State Party subsequently rescinds that jurisdiction, it shall notify the Secretary-General of the United Nations.

4. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes set out in article 9 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person pursuant to article 15 to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2.

5. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.

Article 11

Prevention of crimes against United  
Nations and associated personnel

States Parties shall cooperate in the prevention of the crimes set out in article 9, particularly by:

(a) Taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those crimes within or outside their territories; and

(b) Exchanging information in accordance with their national law and coordinating the taking of administrative and other measures as appropriate to prevent the commission of those crimes.

Article 12

Communication of information

1. Under the conditions provided for in its national law, the State Party in whose territory a crime set out in article 9 has been committed shall, if it has reason to believe that an alleged offender has fled from its territory, communicate to the Secretary-General of the United Nations and, directly or through the Secretary-General, to the State or States concerned all the pertinent facts regarding the crime committed and all available information regarding the identity of the alleged offender.

2. Whenever a crime set out in article 9 has been committed, any State Party which has information concerning the victim and circumstances of the crime shall endeavour to transmit such information, under the conditions provided for in its national law, fully and promptly to the Secretary-General of the United Nations and the State or States concerned.

### Article 13

#### Measures to ensure prosecution or extradition

1. Where the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the alleged offender is present shall take the appropriate measures under its national law to ensure that person's presence for the purpose of prosecution or extradition.

2. Measures taken in accordance with paragraph 1 shall be notified, in conformity with national law and without delay, to the Secretary-General of the United Nations and, either directly or through the Secretary-General, to:

(a) The State where the crime was committed;

(b) The State or States of which the alleged offender is a national or, if such person is a stateless person, in whose territory that person has his or her habitual residence;

(c) The State or States of which the victim is a national; and

(d) Other interested States.

### Article 14

#### Prosecution of alleged offenders

The State Party in whose territory the alleged offender is present shall, if it does not extradite that person, submit, without exception whatsoever and without undue delay, the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the law of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of an ordinary offence of a grave nature under the law of that State.

## Article 15

### Extradition of alleged offenders

1. To the extent that the crimes set out in article 9 are not extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties, they shall be deemed to be included as such therein. States Parties undertake to include those crimes as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of those crimes. Extradition shall be subject to the conditions provided in the law of the requested State.
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize those crimes as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided in the law of the requested State.
4. Each of those crimes shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of article 10.

## Article 16

### Mutual assistance in criminal matters

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of the crimes set out in article 9, including assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for the proceedings. The law of the requested State shall apply in all cases.
2. The provisions of paragraph 1 shall not affect obligations concerning mutual assistance embodied in any other treaty.

## Article 17

### Fair treatment

1. Any person regarding whom investigations or proceedings are being carried out in connection with any of the crimes set out in article 9 shall be guaranteed fair treatment, a fair trial and full protection of his or her rights at all stages of the investigations or proceedings.

2. Any alleged offender shall be entitled:

(a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State or States of which such person is a national or which is otherwise entitled to protect that person's rights or, if such person is a stateless person, of the State which, at that person's request, is willing to protect that person's rights; and

(b) To be visited by a representative of that State or those States.

## Article 18

### Notification of outcome of proceedings

The State Party where an alleged offender is prosecuted shall communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to other States Parties.

## Article 19

### Dissemination

The States Parties undertake to disseminate this Convention as widely as possible and, in particular, to include the study thereof, as well as relevant provisions of international humanitarian law, in their programmes of military instruction.

## Article 20

### Savings clauses

Nothing in this Convention shall affect:

- (a) The applicability of international humanitarian law and universally recognized standards of human rights as contained in international instruments in relation to the protection of United Nations operations and United Nations and associated personnel or the responsibility of such personnel to respect such law and standards;
- (b) The rights and obligations of States, consistent with the Charter of the United Nations, regarding the consent to entry of persons into their territories;
- (c) The obligation of United Nations and associated personnel to act in accordance with the terms of the mandate of a United Nations operation;
- (d) The right of States which voluntarily contribute personnel to a United Nations operation to withdraw their personnel from participation in such operation; or
- (e) The entitlement to appropriate compensation payable in the event of death, disability, injury or illness attributable to peace-keeping service by persons voluntarily contributed by States to United Nations operations.

## Article 21

### Right of self-defence

Nothing in this Convention shall be construed so as to derogate from the right to act in self-defence.

## Article 22

### Dispute settlement

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by application in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State Party may at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by all or part of paragraph 1. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 or the relevant part thereof with respect to any State Party which has made such a reservation.
3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

## Article 23

### Review meetings

At the request of one or more States Parties, and if approved by a majority of States Parties, the Secretary-General of the United Nations shall convene a meeting of the States Parties to review the implementation of the Convention, and any problems encountered with regard to its application.

## Article 24

### Signature

This Convention shall be open for signature by all States, until 31 December 1995, at United Nations Headquarters in New York.

## Article 25

### Ratification, acceptance or approval

This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

## Article 26

### Accession

This Convention shall be open for accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

## Article 27

### Entry into force

1. This Convention shall enter into force thirty days after twenty-two instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

## Article 28

### Denunciation

1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.

2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

Article 29

Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

DONE at New York this ninth day of December one thousand nine hundred and ninety-four.

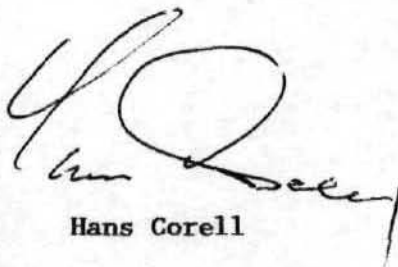
-----

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Convention on the Safety of the United Nations and Associated Personnel, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1994, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1994, dont l'original est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

For the Secretary-General  
The Legal Counsel  
(Under-Secretary-General  
for Legal Affairs)

Pour le Secrétaire général  
Le Conseiller juridique  
(Secrétaire général adjoint  
aux affaires juridiques)



Hans Corell

United Nations, New York  
16 January 1995

Organisation des Nations Unies  
New York, le 16 janvier 1995

## **Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato**

Conclusa a New York il 9 dicembre 1994

(Stato 28 febbraio 2019)

---

*Gli Stati parte alla presente Convenzione,*

profondamente preoccupati per l'aumentato numero dei morti e dei feriti fra i membri del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, causato da attacchi deliberati;

tenendo presente che gli attentati o gli altri maltrattamenti ai danni del personale che opera per conto delle Nazioni Unite sono ingiustificabili e inaccettabili, da parte di chiunque provengano;

riconoscendo che le operazioni delle Nazioni Unite vengono condotte nell'interesse collettivo della comunità internazionale ed in conformità con i principi e con gli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite;

consapevoli dell'importante contributo apportato dal personale delle Nazioni Unite e dal personale associato agli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite nel campo della diplomazia preventiva, del ripristino, del mantenimento e del consolidamento della pace e delle operazioni umanitarie e di altro genere;

consapevoli delle disposizioni esistenti che mirano a garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ed in particolare dei provvedimenti adottati a tale riguardo dai principali organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

riconoscendo tuttavia che le misure attualmente in vigore per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato sono insufficienti;

consapevoli che l'efficacia e la sicurezza delle operazioni delle Nazioni Unite è maggiore quando tali operazioni vengono condotte con il consenso e la collaborazione dello Stato ospite;

chiedendo a tutti gli Stati in cui è dispiegato il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, ed a tutti coloro sui quali tale personale deve poter contare, di potersi appoggiare senza riserve al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni delle Nazioni Unite e di garantire l'assolvimento del proprio mandato;

---

convinti che sia necessario adottare urgentemente misure adeguate ed efficaci per prevenire gli attentati contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, nonché punire gli autori di tali attentati,

*hanno concordato quanto segue:*

## **Art. 1**            Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a) per «personale delle Nazioni Unite» si intendono:
  - i) le persone impiegate o dispiegate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto membri di elementi militari, di polizia o civili di un'operazione delle Nazioni Unite;
  - ii) altri funzionari o esperti in missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica presenti ufficialmente nella zona in cui è in corso un'operazione delle Nazioni Unite;
- b) per «personale associato» si intendono:
  - i) le persone assegnate da un governo o da un'organizzazione intergovernativa con il consenso dell'organo competente delle Nazioni Unite;
  - ii) le persone impiegate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, da un'istituzione specializzata o dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica; e
  - iii) le persone dispiegate da un'organizzazione o da un'istituzione non governativa umanitaria in base ad un accordo con il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con un'istituzione specializzata o con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica,

al fine di condurre attività di sostegno all'esecuzione del mandato di un'operazione delle Nazioni Unite;
- c) per «operazione delle Nazioni Unite» si intende un'operazione stabilita dall'organo competente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite e condotta sotto l'autorità ed il controllo delle Nazioni Unite:
  - i) quando scopo dell'operazione è il mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali; ovvero
  - ii) quando il Consiglio di Sicurezza o l'Assemblea Generale abbiano dichiarato, ai fini della presente Convenzione, che esiste un rischio eccezionale per la sicurezza del personale che partecipa all'operazione;
- d) per «Stato ospite» si intende uno Stato sul territorio del quale viene condotta un'operazione delle Nazioni Unite;
- e) per «Stato di transito» si intende uno Stato, diverso dallo Stato ospite, sul territorio del quale si trovano in transito o sono temporaneamente presenti il

---

personale delle Nazioni Unite o il personale associato o il loro materiale, nell'ambito di un'operazione delle Nazioni Unite.

**Art. 2** Campo di applicazione

1. La presente Convenzione si applica al personale delle Nazioni Unite ed al personale associato, come pure alle operazioni delle Nazioni Unite, in base alle definizioni di cui all'articolo 1.
2. La presente Convenzione non si applica alle operazioni delle Nazioni Unite autorizzate dal Consiglio di Sicurezza come azioni coercitive, ai sensi del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, nell'ambito delle quali il personale viene impiegato come combattente contro le forze armate organizzate, ed alle quali si applica il diritto dei conflitti armati internazionali.

**Art. 3** Identificazione

1. Gli elementi militari e di polizia di un'operazione delle Nazioni Unite ed i loro veicoli, navi ed aeromobili recheranno un marchio d'identificazione distintivo. Il resto del personale e gli altri veicoli, navi ed aeromobili impiegati nell'ambito delle operazioni delle Nazioni Unite recheranno un'adeguata identificazione, a meno che il Segretario Generale delle Nazioni Unite non decida altrimenti.
2. Ogni membro del personale delle Nazioni Unite e del personale associato recherà con se gli appropriati documenti di identità.

**Art. 4** Accordi sullo status dell'operazione

Lo Stato ospite e l'Organizzazione concluderanno, non appena possibile, un accordo sullo status dell'operazione e dell'insieme del personale ivi impiegato, che comprenda in particolare disposizioni sui privilegi e le immunità degli elementi militari e di polizia dell'operazione.

**Art. 5** Transito

Lo Stato di transito agevolerà il libero transito del personale delle Nazioni Unite e del personale associato e del loro materiale da e verso lo Stato ospite.

**Art. 6** Rispetto delle leggi e dei regolamenti

1. Fatti salvi i privilegi e le immunità di cui possono godere o le esigenze delle loro funzioni, il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato:
  - a) rispetteranno le leggi ed i regolamenti dello Stato ospite e dello Stato di transito;
  - b) si asterranno dal compiere atti o svolgere attività incompatibili con l'imparzialità e l'internazionalità delle loro funzioni.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite adotterà tutte le misure adeguate per garantire il rispetto di tutti gli obblighi.

---

**Art. 7** Obbligo di garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato

1. Il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, il loro materiale ed i loro locali non saranno oggetto di alcun attentato, né di alcuna azione che impedisca loro di svolgere il mandato.
2. Gli Stati parte adotteranno tutte le misure adeguate per garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. Gli Stati parte adotteranno, in particolare, tutte le misure adeguate per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato dispiegati nel loro territorio dalle infrazioni previste all'articolo 9.
3. Ogni Stato parte collaborerà con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con gli altri Stati parte, ove necessario, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, ed in particolare in tutti i casi in cui lo Stato ospite non sia in grado di adottare le misure richieste.

**Art. 8** Obbligo di rilasciare o restituire all'Organizzazione il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato catturato o detenuto

Fatte salve le disposizioni contrarie di un eventuale accordo sullo status delle forze, nel caso in cui membri del personale delle Nazioni Unite o del personale associato vengano catturati o detenuti nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni e ne venga stabilita l'identità, non potranno essere sottoposti ad interrogatorio e dovranno essere immediatamente rilasciati e consegnati all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero ad un'altra autorità competente. Nel frattempo, dovranno essere trattati in conformità con le norme ed i principi universalmente riconosciuti in materia di diritti dell'uomo, nonché con i principi e con lo spirito delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

**Art. 9** Infrazioni ai danni del personale delle Nazioni Unite e del personale associato

1. Il fatto intenzionale di:
  - a) perpetrare un omicidio od attuare un sequestro, ovvero di attentare altrimenti alla persona o alla libertà di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato;
  - b) perpetrare, nei confronti dei locali ufficiali, del domicilio privato o dei mezzi di trasporto di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato, un attentato ed atti di violenza tali da metterne in pericolo la persona o la libertà;
  - c) minacciare di commettere un attentato di tal genere allo scopo di costringere una persona fisica o giuridica a compiere un atto qualsiasi o ad astenersene;
  - d) tentare di commettere un attentato di tal genere; e
  - e) partecipare come complice a tale attentato o ad un tentativo di commetterlo, ovvero di organizzarne od ordinarne l'esecuzione,

---

sarà considerato da ogni Stato parte un'infrazione secondo la propria legislazione interna.

2. Ogni Stato parte renderà le infrazioni di cui al paragrafo 1 passibili delle pene del caso, tenendo conto della loro gravità.

#### **Art. 10**            Competenza

1. Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie a stabilire se sarà competente a giudicare delle infrazioni di cui all'articolo 9 nei casi seguenti:

- a) nel caso in cui l'infrazione venga commessa sul territorio di tale Stato, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato;
- b) nel caso in cui il presunto autore dell'infrazione abbia la nazionalità di tale Stato.

2. Uno Stato parte potrà altresì stabilire se sarà competente a giudicare di una qualunque di tali infrazioni:

- a) nel caso in cui essa venga commessa da un apolide avente residenza abituale in tale Stato;
- b) nel caso in cui la vittima sia cittadino di tale Stato; oppure
- c) nel caso in cui essa venga commessa allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.

3. Gli Stati parte che abbiano stabilito la propria competenza per i casi di cui al paragrafo 2 lo notificheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualora essi, in un secondo momento, rinunceranno a tale competenza, lo notificheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4. Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie a stabilire se sarà competente a giudicare delle infrazioni di cui all'articolo 9 nel caso in cui il presunto autore dell'infrazione si trovi sul suo territorio e non venga sottoposto ad estradizione, in conformità con l'articolo 15, verso uno degli Stati che abbiano stabilito la loro competenza, in base al paragrafo 1 o al paragrafo 2.

5. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in virtù della legislazione interna.

#### **Art. 11**            Prevenzione delle infrazioni contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato

Gli Stati parte collaboreranno per prevenire le infrazioni di cui all'articolo 9, in particolare:

- a) adottando tutti i provvedimenti possibili al fine di impedire che nei rispettivi territori si preparino infrazioni destinate ad essere perpetrate all'interno o al di fuori dei loro territori;

- 
- b) scambiando informazioni, in conformità con la legislazione nazionale, e coordinando i provvedimenti amministrativi e di altro genere da adottare, a seconda dei casi, allo scopo di prevenire che vengano commesse le infrazioni.

#### **Art. 12**            Scambio di informazioni

1. Nelle modalità previste dalla sua legislazione interna, qualora vi sia motivo di ritenere che il presunto autore di un'infrazione di cui all'articolo 9 sia fuggito dal suo territorio, lo Stato parte sul territorio del quale è stata commessa l'infrazione comunicherà al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o tramite quest'ultimo, allo Stato o agli Stati interessati, tutti i fatti pertinenti relativi all'infrazione e tutte le informazioni a disposizione in merito all'identità del suo presunto autore.

2. Quando sia stata commessa un'infrazione prevista dall'articolo 9, tutti gli Stati parte in possesso di informazioni relative alla vittima ed alle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione si sforzeranno, nelle modalità previste dalla legislazione interna, di comunicarle integralmente e rapidamente al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed allo Stato o Stati interessati.

#### **Art. 13**            Misure atte a consentire il perseguimento o l'extradizione

1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, lo Stato parte sul territorio del quale si trova il presunto autore dell'infrazione adotterà le misure previste dalla legislazione interna per assicurare la presenza dell'interessato ai fini del perseguimento o dell'extradizione.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 verranno notificate, in conformità con la legislazione interna e senza indugi, al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o per suo tramite:

- a) allo Stato sul territorio del quale è stata commessa l'infrazione;
- b) allo Stato o agli Stati di cui il presunto autore dell'infrazione è cittadino o, nel caso in cui questo sia apolide, allo Stato nel territorio del quale egli risiede abitualmente;
- c) allo Stato o agli Stati di cui la vittima è cittadino; e
- d) a tutti gli altri Stati interessati.

#### **Art. 14**            Esercizio dell'azione penale contro i presunti autori delle infrazioni

Lo Stato parte sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore dell'infrazione, nel caso in cui non proceda alla sua estradizione, sottoporrà il caso, senza eccezione alcuna e senza indebito ritardo, alle autorità competenti, perché venga esercitata l'azione penale, in base ad una procedura conforme alla sua legislazione. Le autorità adotteranno le loro decisioni con le stesse modalità seguite per le infrazioni gravi di diritto comune, in conformità con la legislazione di tale Stato.

---

**Art. 15** Estradizione dei presunti autori di un'infrazione

1. Nel caso in cui le infrazioni di cui all'articolo 9 non figurino come casi oggetto di estradizione in un trattato di estradizione stipulato fra gli Stati parte, si riterrà che esse vi figurino. Gli Stati parte si impegneranno ad inserire tali infrazioni fra i casi di estradizione in tutti i trattati che stipuleranno fra di loro.
2. Qualora ad uno Stato parte che subordini l'extradizione all'esistenza di un trattato pervenga una richiesta di estradizione di uno Stato parte con il quale non abbia stipulato alcun trattato di estradizione, esso avrà facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica dell'extradizione per quanto riguarda tali infrazioni. L'extradizione sarà soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato a cui è pervenuta la richiesta.
3. Gli Stati parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconosceranno le infrazioni come casi oggetto di estradizione in conformità con le modalità previste dalla legislazione dello Stato che riceve la domanda.
4. Fra gli Stati parte, ciascuna di queste infrazioni sarà considerata, ai fini dell'extradizione, come commessa sia nel luogo in cui è stata compiuta che nel territorio degli Stati parte che hanno stabilito la loro competenza, in conformità con il paragrafo 1 o 2 dell'articolo 10.

**Art. 16** Collaborazione in materia penale

1. Gli Stati parte si presteranno la massima collaborazione in occasione di tutti i procedimenti penali intentati per le infrazioni di cui all'articolo 9, anche per quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova a loro disposizione e che sono necessari ai fini dei procedimenti stessi. La legislazione dello Stato che riceve la richiesta è applicabile in tutti i casi.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicheranno gli obblighi di assistenza reciproca derivanti da altri trattati.

**Art. 17** Equo trattamento

1. Tutti coloro che saranno oggetto di inchiesta o di procedimenti, per via di una delle infrazioni di cui all'articolo 9, dovranno godere di un trattamento e di un processo equi, nonché della completa tutela dei loro diritti in ogni fase dell'inchiesta o del procedimento.
2. Il presunto autore dell'infrazione avrà il diritto di:
  - a) comunicare immediatamente con il rappresentante competente più vicino dello Stato o degli Stati di cui è cittadino o che sono altrimenti autorizzati a tutelare i suoi diritti o, nel caso in cui sia apolide, dello Stato che, su richiesta dell'interessato, sia disposto a tutelare i suoi interessi;
  - b) ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato o di tali Stati.

---

**Art. 18**            Notifica dell'esito del procedimento

Lo Stato parte nel quale il presunto autore di un'infrazione è oggetto di procedimenti ne comunicherà l'esito finale al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che trasmetterà tali informazioni agli altri Stati parte.

**Art. 19**            Diffusione

Gli Stati parte si impegneranno a divulgare la presente Convenzione nella misura più ampia possibile, ed in particolare ad includerne lo studio, e lo studio delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale umanitario, nei loro programmi di istruzione militare.

**Art. 20**            Clausole di salvaguardia

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione inciderà su:

- a) l'applicabilità del diritto internazionale umanitario e delle norme universalmente riconosciute in materia di diritti dell'uomo sancite da strumenti internazionali per quanto riguarda la protezione delle operazioni delle Nazioni Unite, nonché del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ovvero il dovere di tale personale di rispettare tale diritto e tali norme;
- b) i diritti e i doveri degli Stati, in conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite, per quanto riguarda il consenso all'ingresso delle persone nel loro territorio;
- c) il dovere del personale delle Nazioni Unite e del personale associato di comportarsi conformemente al mandato di un'operazione delle Nazioni Unite;
- d) il diritto degli Stati che forniscono volontariamente personale ai fini di un'operazione delle Nazioni Unite di ritirare tale personale, ponendo fine alla sua partecipazione all'operazione; o
- e) il diritto ad un adeguato indennizzo in caso di decesso, invalidità, incidente o malattia delle persone volontariamente assegnate da uno Stato ad un'operazione delle Nazioni Unite ed imputabili all'esercizio delle funzioni di mantenimento della pace.

**Art. 21**            Diritto di legittima difesa

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come limitante il diritto di legittima difesa.

**Art. 22**            Composizione delle controversie

1. Tutte le controversie fra due o più Stati parte circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non siano composte tramite negoziato, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle parti. Nel caso in cui, nei sei mesi successivi alla data di richiesta di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, una delle due potrà sottoporre la controversia alla

---

Corte Internazionale di Giustizia, presentando una richiesta in conformità con lo Statuto della Corte.

2. Nel momento in cui firmeranno la presente Convenzione, la ratificheranno, l'accetteranno, l'approveranno o vi aderiranno, gli Stati parte potranno dichiarare di non considerarsi vincolati dall'insieme o da parte delle disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dal paragrafo 1 o dalla parte pertinente di tale paragrafo nei confronti degli Stati parte che avranno espresso tale riserva.

3. Gli Stati parte che avranno espresso una riserva, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, potranno in qualsiasi momento ritirare tale riserva tramite notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### **Art. 23** Riunioni d'esame

Su richiesta di uno o più Stati parte, e con l'approvazione della maggioranza di essi, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una riunione degli Stati parte, allo scopo di esaminare l'attuazione della Convenzione ed i problemi riscontrati nella sua applicazione.

#### **Art. 24** Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1995, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

#### **Art. 25** Ratifica, accettazione o approvazione

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### **Art. 26** Adesione

La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### **Art. 27** Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo la data in cui saranno stati depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 22 strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per tutti gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato la Convenzione o che vi avranno aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

---

**Art. 28** Denuncia

1. Ciascuno degli Stati parte potrà denunciare la presente Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data, in cui il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto detta notifica.

**Art. 29** Testi facenti fede

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa faranno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie conformi autenticate a tutti gli Stati.

Fatto a New York il 9 dicembre 1994.

*(Seguono le firme)*

**Campo d'applicazione il 28 febbraio 2019<sup>3</sup>**

| Stati partecipanti     | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di<br>successione (S) |        | Entrata in vigore |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|
| Albania                | 30 marzo                                                        | 2001 A | 29 aprile         | 2001 |
| Arabia Saudita*        | 22 marzo                                                        | 2010 A | 21 aprile         | 2010 |
| Argentina              | 6 gennaio                                                       | 1997   | 15 gennaio        | 1999 |
| Australia              | 4 dicembre                                                      | 2000   | 3 gennaio         | 2001 |
| Austria                | 6 settembre                                                     | 2000 A | 6 ottobre         | 2000 |
| Azerbaigian            | 3 agosto                                                        | 2000 A | 2 settembre       | 2000 |
| Bangladesh             | 22 settembre                                                    | 1999   | 22 ottobre        | 1999 |
| Belarus                | 29 novembre                                                     | 2000   | 29 dicembre       | 2000 |
| Belgio*                | 19 febbraio                                                     | 2002   | 21 marzo          | 2002 |
| Benin                  | 2 novembre                                                      | 2017 A | 2 dicembre        | 2017 |
| Bolivia                | 22 dicembre                                                     | 2004   | 21 gennaio        | 2005 |
| Bosnia e Erzegovina    | 11 agosto                                                       | 2003 A | 10 settembre      | 2003 |
| Botswana               | 1° marzo                                                        | 2000 A | 31 marzo          | 2000 |
| Brasile                | 6 settembre                                                     | 2000   | 6 ottobre         | 2000 |
| Brunei                 | 20 marzo                                                        | 2002 A | 19 aprile         | 2002 |
| Bulgaria               | 4 giugno                                                        | 1998 A | 15 gennaio        | 1999 |
| Burkina Faso           | 27 ottobre                                                      | 2008 A | 26 novembre       | 2008 |
| Canada*                | 3 aprile                                                        | 2002   | 3 maggio          | 2002 |
| Ceca, Repubblica       | 13 giugno                                                       | 1997   | 15 gennaio        | 1999 |
| Cile                   | 27 agosto                                                       | 1997 A | 15 gennaio        | 1999 |
| Cina*                  | 22 settembre                                                    | 2004 A | 22 ottobre        | 2004 |
| Hong Kong              | 22 settembre                                                    | 2004   | 22 ottobre        | 2004 |
| Macao                  | 22 settembre                                                    | 2004   | 22 ottobre        | 2004 |
| Cipro**                | 1° luglio                                                       | 2003 A | 31 luglio         | 2003 |
| Colombia               | 10 giugno                                                       | 2016 A | 10 luglio         | 2016 |
| Congo (Brazzaville)    | 19 dicembre                                                     | 2018 A | 18 gennaio        | 2019 |
| Corea (Nord)*          | 8 ottobre                                                       | 2003 A | 7 novembre        | 2003 |
| Corea (Sud)            | 8 dicembre                                                      | 1997 A | 15 gennaio        | 1999 |
| Costa Rica*            | 17 ottobre                                                      | 2000 A | 16 novembre       | 2000 |
| Côte d'Ivoire          | 13 marzo                                                        | 2002 A | 12 aprile         | 2002 |
| Croazia                | 27 marzo                                                        | 2000 A | 26 aprile         | 2000 |
| Danimarca              | 11 aprile                                                       | 1995   | 15 gennaio        | 1999 |
| Dominicana, Repubblica | 16 marzo                                                        | 2012 A | 15 aprile         | 2012 |
| Ecuador                | 28 dicembre                                                     | 2000 A | 27 gennaio        | 2001 |
| El Salvador*           | 25 giugno                                                       | 2013 A | 25 luglio         | 2013 |
| Estonia*               | 8 marzo                                                         | 2006 A | 7 aprile          | 2006 |
| Figi                   | 1° aprile                                                       | 1999   | 1° maggio         | 1999 |
| Filippine              | 17 giugno                                                       | 1997   | 15 gennaio        | 1999 |

<sup>3</sup> RU 2007 6919, 2009 3189, 2012 1553, 2015 827 e 2019 889.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).

| Stati partecipanti                                  | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di<br>successione (S) |        | Entrata in vigore |      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|
| Finlandia                                           | 5 gennaio                                                       | 2001   | 4 febbraio        | 2001 |
| Francia                                             | 9 giugno                                                        | 2000   | 9 luglio          | 2000 |
| Germania*                                           | 22 aprile                                                       | 1997   | 15 gennaio        | 1999 |
| Giamaica                                            | 8 settembre                                                     | 2000 A | 8 ottobre         | 2000 |
| Giappone                                            | 6 giugno                                                        | 1995   | 15 gennaio        | 1999 |
| Grecia**                                            | 3 agosto                                                        | 2000 A | 2 settembre       | 2000 |
| Guatemala                                           | 23 settembre                                                    | 2008 A | 23 ottobre        | 2008 |
| Guinea                                              | 7 settembre                                                     | 2000 A | 7 ottobre         | 2000 |
| Guyana                                              | 21 maggio                                                       | 2004 A | 20 giugno         | 2004 |
| Irlanda                                             | 28 marzo                                                        | 2002 A | 27 aprile         | 2002 |
| Islanda                                             | 10 maggio                                                       | 2001 A | 9 giugno          | 2001 |
| Italia                                              | 5 aprile                                                        | 1999   | 5 maggio          | 1999 |
| Kenya                                               | 19 ottobre                                                      | 2004 A | 18 novembre       | 2004 |
| Kuwait*                                             | 19 luglio                                                       | 2004 A | 18 agosto         | 2004 |
| Laos*                                               | 22 agosto                                                       | 2002 A | 21 settembre      | 2002 |
| Lesotho                                             | 6 settembre                                                     | 2000 A | 6 ottobre         | 2000 |
| Libano                                              | 25 settembre                                                    | 2003 A | 25 ottobre        | 2003 |
| Liberia                                             | 22 settembre                                                    | 2004 A | 22 ottobre        | 2004 |
| Libia                                               | 22 settembre                                                    | 2000 A | 22 ottobre        | 2000 |
| Liechtenstein                                       | 11 dicembre                                                     | 2000   | 10 gennaio        | 2001 |
| Lituania                                            | 8 settembre                                                     | 2000 A | 8 ottobre         | 2000 |
| Lussemburgo                                         | 30 luglio                                                       | 2001   | 29 agosto         | 2001 |
| Macedonia del nord                                  | 6 marzo                                                         | 2002 A | 5 aprile          | 2002 |
| Malawi                                              | 7 ottobre                                                       | 2009 A | 6 novembre        | 2009 |
| Mali                                                | 2 gennaio                                                       | 2008 A | 1° febbraio       | 2008 |
| Monaco                                              | 5 marzo                                                         | 1999 A | 4 aprile          | 1999 |
| Mongolia                                            | 25 febbraio                                                     | 2004 A | 26 marzo          | 2004 |
| Montenegro                                          | 23 ottobre                                                      | 2006 S | 3 giugno          | 2006 |
| Nauru                                               | 12 novembre                                                     | 2001 A | 12 dicembre       | 2001 |
| Nepal*                                              | 8 settembre                                                     | 2000 A | 8 ottobre         | 2000 |
| Norvegia                                            | 3 luglio                                                        | 1995   | 15 gennaio        | 1999 |
| Nuova Zelanda                                       | 16 dicembre                                                     | 1998   | 15 gennaio        | 1999 |
| Paesi Bassi* <sup>a</sup>                           | 7 febbraio                                                      | 2002   | 9 marzo           | 2002 |
| Aruba                                               | 7 febbraio                                                      | 2002   | 9 marzo           | 2002 |
| Curaçao                                             | 7 febbraio                                                      | 2002   | 9 marzo           | 2002 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant'Eustachio e Saba) | 7 febbraio                                                      | 2002   | 9 marzo           | 2002 |
| Sint Maarten                                        | 7 febbraio                                                      | 2002   | 9 marzo           | 2002 |
| Palestina                                           | 2 gennaio                                                       | 2015 A | 1° febbraio       | 2015 |
| Panama                                              | 4 aprile                                                        | 1996   | 15 gennaio        | 1999 |
| Paraguay                                            | 30 dicembre                                                     | 2008 A | 29 gennaio        | 2009 |
| Polonia                                             | 22 maggio                                                       | 2000   | 21 giugno         | 2000 |
| Portogallo                                          | 14 ottobre                                                      | 1998   | 15 gennaio        | 1999 |

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di<br>successione (S) |        | Entrata in vigore |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|
| Regno Unito**      | 6 maggio                                                        | 1998   | 15 gennaio        | 1999 |
| Man, Isola di      | 19 febbraio                                                     | 2013   | 21 marzo          | 2013 |
| Romania            | 29 dicembre                                                     | 1997   | 15 gennaio        | 1999 |
| Russia             | 25 giugno                                                       | 2001   | 25 luglio         | 2001 |
| Samoa              | 19 agosto                                                       | 2005   | 18 settembre      | 2005 |
| Senegal            | 9 giugno                                                        | 1999   | 9 luglio          | 1999 |
| Serbia             | 31 luglio                                                       | 2003 A | 30 agosto         | 2003 |
| Singapore          | 26 marzo                                                        | 1996 A | 15 gennaio        | 1999 |
| Slovacchia*        | 26 giugno                                                       | 1996   | 15 gennaio        | 1999 |
| Slovenia           | 21 gennaio                                                      | 2004 A | 20 febbraio       | 2004 |
| Spagna             | 13 gennaio                                                      | 1998   | 15 gennaio        | 1999 |
| Sri Lanka          | 23 settembre                                                    | 2003 A | 23 ottobre        | 2003 |
| Svezia             | 25 giugno                                                       | 1996   | 15 gennaio        | 1999 |
| Svizzera           | 9 novembre                                                      | 2007 A | 9 dicembre        | 2007 |
| Togo               | 21 aprile                                                       | 2008   | 21 maggio         | 2008 |
| Tunisia*           | 12 settembre                                                    | 2000   | 12 ottobre        | 2000 |
| Turchia*           | 9 agosto                                                        | 2004 A | 8 settembre       | 2004 |
| Turkmenistan       | 29 settembre                                                    | 1998 A | 15 gennaio        | 1999 |
| Ucraina            | 17 agosto                                                       | 1995   | 15 gennaio        | 1999 |
| Ungheria           | 13 luglio                                                       | 1999 A | 12 agosto         | 1999 |
| Uruguay            | 3 settembre                                                     | 1999   | 3 ottobre         | 1999 |
| Uzbekistan         | 3 luglio                                                        | 1996 A | 15 gennaio        | 1999 |

\* Riserve e dichiarazioni.

\*\* Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

<sup>a</sup> Al Regno in Europa.



**OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION  
ON THE SAFETY OF UNITED NATIONS  
AND ASSOCIATED PERSONNEL**

*The States Parties to this Protocol,*

*Recalling* the terms of the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, done at New York on 9 December 1994,

*Deeply concerned* over the continuing pattern of attacks against United Nations and associated personnel,

*Recognizing* that United Nations operations conducted for the purposes of delivering humanitarian, political or development assistance in peacebuilding and of delivering emergency humanitarian assistance which entail particular risks for United Nations and associated personnel require the extension of the scope of legal protection under the Convention to such personnel,

*Convinced* of the need to have in place an effective regime to ensure that the perpetrators of attacks against United Nations and associated personnel engaged in United Nations operations are brought to justice,

*Have agreed* as follows:

**ARTICLE I  
RELATIONSHIP**

This Protocol supplements the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, done at New York on 9 December 1994 (hereinafter referred to as "the Convention"), and as between the Parties to this Protocol, the Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.

**ARTICLE II  
APPLICATION OF THE CONVENTION  
TO UNITED NATIONS OPERATIONS**

1. The Parties to this Protocol shall, in addition to those operations as defined in article 1 (c) of the Convention, apply the Convention in respect of all other United Nations operations established by a competent organ of the United Nations in accordance with the Charter of the United Nations and conducted under United Nations authority and control for the purposes of:

(a) Delivering humanitarian, political or development assistance in peacebuilding, or

(b) Delivering emergency humanitarian assistance.

2. Paragraph 1 does not apply to any permanent United Nations office, such as headquarters of the Organization or its specialized agencies established under an agreement with the United Nations.

3. A host State may make a declaration to the Secretary-General of the United Nations that it shall not apply the provisions of this Protocol with respect to an operation under article II (1) (b) which is conducted for the sole purpose of responding to a natural disaster. Such a declaration shall be made prior to the deployment of the operation.

### **ARTICLE III DUTY OF A STATE PARTY WITH RESPECT TO ARTICLE 8 OF THE CONVENTION**

The duty of a State Party to this Protocol with respect to the application of article 8 of the Convention to United Nations operations defined in article II of this Protocol shall be without prejudice to its right to take action in the exercise of its national jurisdiction over any United Nations or associated personnel who violates the laws and regulations of that State, provided that such action is not in violation of any other international law obligation of the State Party.

### **ARTICLE IV SIGNATURE**

This Protocol shall be open for signature by all States at United Nations Headquarters for twelve months, from 16 January 2006 to 16 January 2007.

### **ARTICLE V CONSENT TO BE BOUND**

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

2. This Protocol shall, after 16 January 2007, be open for accession by any non-signatory State. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. Any State that is not a State Party to the Convention may ratify, accept, approve or accede to this Protocol if at the same time it ratifies, accepts, approves or accedes to the Convention in accordance with articles 25 and 26 thereof.

## **ARTICLE VI ENTRY INTO FORCE**

1. This Protocol shall enter into force thirty days after twenty-two instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

## **ARTICLE VII DENUNCIATION**

1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

## **ARTICLE VIII AUTHENTIC TEXTS**

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

Done at New York this eighth day of December two thousand and five.

*Traduzione*

## **Protocollo facoltativo relativo alla Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato**

Concluso a New York l'8 dicembre 2005

(Stato 10 gennaio 2019)

---

*Gli Stati parte al presente Protocollo,*

ricordando i termini della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994;

profondamente preoccupati per i ripetuti attacchi contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato;

consapevoli che i rischi particolari ai quali è esposto il personale che partecipa alle operazioni delle Nazioni Unite condotte per fornire un aiuto umanitario o politico, o un aiuto allo sviluppo nel quadro del consolidamento della pace e per fornire un aiuto umanitario d'urgenza, richiedono di estendere la portata della protezione giuridica prevista dalla Convenzione per tale personale;

convinti della necessità di disporre di un regime efficace che permetta di tradurre in giudizio gli autori degli attacchi commessi contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato che partecipa a operazioni delle Nazioni Unite,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. I**                    Relazione tra il presente Protocollo e la Convenzione

Il presente Protocollo completa la Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994 (in seguito «la Convenzione»); la Convenzione e il Protocollo saranno considerati e interpretati tra le Parti al presente Protocollo come un solo e unico strumento.

### **Art. II**                    Applicazione della Convenzione alle operazioni delle Nazioni Unite

1. Oltre alle operazioni definite dall'articolo 1 lettera c della Convenzione, le Parti al presente Protocollo applicano la Convenzione a tutte le altre operazioni delle Nazioni Unite stabilite dall'organo competente delle Nazioni Unite, conforme-

---

mente allo Statuto delle Nazioni Unite e condotte sotto l'autorità ed il controllo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per fornire:

- a) un aiuto umanitario o politico o un aiuto allo sviluppo nel quadro del consolidamento della pace; o
- b) un aiuto umanitario d'urgenza.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli uffici permanenti delle Nazioni Unite, quali la Sede dell'Organizzazione o le sedi delle sue istituzioni specializzate, stabiliti in virtù di un accordo con l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Uno Stato ospite può dichiarare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che non applica le disposizioni del presente Protocollo a un'operazione di cui al paragrafo 1 lettera b condotta con il solo obiettivo di reagire a una catastrofe naturale. Tale dichiarazione è fatta prima che l'operazione sia avviata.

### **Art. III**            Obbligo degli Stati parte per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione

L'obbligo degli Stati parte al presente Protocollo per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione alle operazioni delle Nazioni Unite definite nell'articolo II del presente Protocollo non pregiudica il loro diritto di adottare provvedimenti, nell'ambito dell'esercizio della loro giurisdizione nazionale, nei confronti di ogni membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato che viola le loro leggi e regolamenti, a condizione che tali provvedimenti non violino nessun altro loro obbligo giuridico internazionale.

### **Art. IV**            Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite durante dodici mesi, dal 16 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.

### **Art. V**            Consenso a essere vincolati

1. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Dopo il 16 gennaio 2007, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati non firmatari. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Ogni Stato che non è parte alla Convenzione può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi, se ratifica, accetta o approva contemporaneamente la Convenzione, o vi aderisce conformemente agli articoli 25 e 26 della Convenzione medesima.

---

**Art. VI**            Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

**Art. VII**           Denuncia

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto tale notifica.

**Art. VIII**          Testi facenti fede

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati.

Fatto a New York l'8 dicembre 2005.

*(Seguono le firme)*